

Il segreto professionale

Il segreto professionale è il diritto rivelazione delle notizie apprese in ragione del proprio stato, ufficio o professione.

Il segreto professionale è tutelato dalla Costituzione, nell'ambito dei diritti di libertà personale, che nel prevedere l'inviolabilità di tale libertà, ammettono delle deroghe solo dietro atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Il segreto professionale è tutelato in ragione dell'esigenza di salvaguardare l'interesse privato alla riservatezza dei clienti che si rivolgono ad un professionista. Dall'altra parte, il segreto professionale può venire meno per l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

Concretamente, l'opposizione del segreto professionale dà la possibilità di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto per ragione della propria professione e di opporsi all'esibizione di atti e documenti richiesti.

Il professionista, sottoposto a controllo, ha quindi la facoltà di eccepire, in sede di accesso, il segreto professionale su documenti e notizie richiesti dai verificatori, il cui esame può essere effettuato solo con l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'A.G. più vicina.

L'eccezione del segreto professionale può riguardare soltanto fatti e circostanze che attengono direttamente alla tutela del diritto alla riservatezza.

Se le notizie riguardanti un proprio cliente sono invece spontaneamente rivelate dal professionista, non avviene alcuna acquisizione illegittima di dati e informazioni da parte dei verificatori, pur se il professionista resta esposto ad una richiesta di responsabilità civile da parte dei clienti.

Riferimenti normativi:

- artt. 13 e 14 della Costituzione;
- art. 622, c.p.;
- art. 103, 200, e 256 c.p.p.;
- art. 52 D.P.R. 633/1972;
- Corte di Cassazione a SS.UU. – sentenza n.11082 del 7.5. 2010 (ud. del 16.2.2010).

giugno 2010